

## **BANDO ATTUATIVO DELLA L. R. 15/2009 “INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI”. TERMINI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

### Indice

1. Finalità
2. Definizioni
3. Requisiti dei richiedenti
4. Servizi ammissibili
5. Misura del contributo
6. Presentazione delle domande
7. Valutazione delle domande e assegnazione dei contributi
8. Criteri di priorità per la composizione della graduatoria
9. Obblighi dei beneficiari
10. Modalità di erogazione del contributo
11. Richiesta di erogazione del contributo per l’avvio del servizio (prima fase)
12. Liquidazione – Erogazione dei contributi
13. Controllo, decadenza e revoca del contributo
14. Monitoraggio
15. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy
16. Informazioni
17. Allegati
18. Comunicazione esame comunitario

### **1. Finalità**

Il presente bando dà attuazione alla legge regionale n. 15 del 2009 a sostegno del trasporto ferroviario delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, con le seguenti finalità:

- a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto ferroviario intermodale e tradizionale;
- b) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

Finalità specifiche degli interventi sono:

- 1 Stimolare la crescita, ovvero incentivare i traffici ferroviari aggiuntivi rispetto all’annualità precedente, che rimangano in esercizio anche dopo la cessazione della contribuzione.
- 2 Incentivare i collegamenti di corto e medio raggio che hanno come origine e/o destinazione un nodo regionale, ovvero collegamenti intraregionali e interregionali con regioni confinanti.

- 3 Privilegiare la retroportualità in quanto strategica per lo sviluppo dei nodi regionali e in grado di esprimere ampi margini di crescita per il trasporto ferroviario, dando priorità ai collegamenti con i porti che sono penalizzati da colli di bottiglia o vincoli infrastrutturali.
- 4 Incentivare sia il traffico ferroviario intermodale sia il traffico ferroviario tradizionale, in quanto entrambi funzionali alle vocazioni del sistema produttivo regionale.
- 5 Incentivare traffici di treni completi in quanto modello più funzionale alla costruzione di un traffico sostenibile.

## 2. Definizioni

Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge regionale “Interventi per il Trasporto Ferroviario delle merci”, ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per trasporto intermodale a treno completo si intende il trasporto ferroviario di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando Unità di contenimento intermodali (UTI: container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
- b) per trasporto tradizionale a treno completo si intende il trasporto ferroviario di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali (carri coperti, pianali, ad alte sponde, a tramoggia, a tetto apribile e altre tipologie di uso corrente) per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
- c) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio e/o per conto di terzi il trasporto tradizionale o intermodale, marittimo o terrestre, o multimodale, disponendo di mezzi propri per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari [trazione ferroviaria o stradale, materiale rotabile, operazioni di carico, scarico, sbarco, imbarco o trasbordo delle unità di contenimento intermodale (UTI)], nonché quant'altro necessario all'organizzazione completa del servizio e cura pertanto la parte principale del trasporto;
- d) per impresa ferroviaria si intende qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione, come stabilito dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria);
- e) per traffico aggiuntivo, o servizio aggiuntivo, rispetto all'annualità precedente si intende la realizzazione di nuovi treni ovvero di servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti e/o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto all'esercizio precedente. Lo spostamento dei servizi da un impianto all'altro non è considerato traffico aggiuntivo;
- f) per costi esterni del traffico merci si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.

Ai fini del presente bando si considerano sinonimi i termini: nodi ferroviari, scali, terminal e piattaforme intermodali, nodi o poli logistici, e con essi si intende un terminale operativo ubicato sul territorio regionale, portuale, dotato di infrastruttura ferroviaria e stradale ed eventualmente attrezzato per la gestione operativa dei traffici intermodali.

## 3. Requisiti dei richiedenti

Possono essere ammesse a contributo solo le imprese logistiche e le imprese ferroviarie, singolarmente, in consorzio o cooperativa, regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'UE che organizzano il trasporto ferroviario.

Sono escluse dai contributi le associazioni temporanee di imprese in quanto non perseguono la finalità di incidere in maniera strutturale sul traffico ferroviario di merci.

Alla data di presentazione della domanda tutte le imprese singole o consorziate e i consorzi o le cooperative, debbono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
- essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
- possedere una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

I consorzi/cooperative in via di costituzione, se individuati quali beneficiari del contributo regionale, dovranno essere iscritti nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, entro 3 mesi dall'approvazione della graduatoria.

Nel caso di imprese logistiche in consorzio o cooperativa, il requisito contenuto all'art.2 lettera c): "disponendo di mezzi propri per almeno una di tali modalità" s'intende assolto anche nel caso in cui la proprietà dei mezzi sia in capo ad un'impresa facente parte della compagine societaria.

Nel caso di imprese logistiche per disponibilità di mezzi propri si intende il diritto di utilizzo in esclusiva, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: affitto, noleggio, usufrutto.

#### **4. Servizi ammissibili**

Sono ammessi al regime di contribuzione previsto dal presente atto:

- a) la realizzazione di servizi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, di trasporto ferroviario intermodale a treno completo, con origine e/o destinazione presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, costituito almeno da due treni alla settimana;
- b) la realizzazione di servizi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, di trasporto ferroviario tradizionale a treno completo, con origine e/o destinazione presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, costituito almeno da due treni alla settimana;

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 2009, non sono erogati contributi per i servizi di traffico tradizionale diffuso o di autostrada viaggiante.

Non è ammesso il contributo per i chilometri percorsi da treni di ritorno con carri tradizionali vuoti.

E' ammesso il contributo per chilometri percorsi da treni con UTI vuote, funzionali al ritorno dei contenitori, esclusivamente per lo stesso numero di chilometri percorsi nel tragitto di andata.

Per ciascun servizio aggiuntivo può essere chiesto il contributo per la durata minima di un anno fino ad un massimo di 3 anni.

Ciascun servizio per il quale si richiede il contributo deve essere aggiuntivo rispetto ai servizi ferroviari effettuati da ciascuna impresa richiedente, singola o facente parte del consorzio o della cooperativa e comportare un aumento complessivo delle tonnellate trasportate con riferimento al periodo dal 4 maggio al 4 novembre 2009.

Si sottolineano, per maggiore chiarezza, ai fini del presente provvedimento, i seguenti punti:

- ai fini del computo dei servizi aggiuntivi, sono considerati i servizi effettuati nell'esercizio precedente e non quelli programmati;

- Il traffico aggiuntivo deve comportare per l'impresa un aumento del tonnellaggio complessivo di merce trasportata per ferrovia rispetto ai sei mesi precedenti l'entrata in vigore della legge 15/2009. Il mero spostamento di servizi da un impianto ad un altro o il travaso di traffico tra impianti ovvero lo scambio di traffici già operati al 2009 tra proponenti non è considerato traffico aggiuntivo;
- per il raggiungimento del minimo richiesto di due treni alla settimana può essere conteggiato anche il treno di ritorno a vuoto, che però, nel caso di carri tradizionali, non ha diritto ad alcun contributo;
- per treno si intende un treno con una massa lorda fino a 1300 tonnellate, nel caso la massa lorda sia superiore, la parte eccedente può essere considerata equivalente ad un secondo treno;
- per il conteggio dei due treni alla settimana per la durata di un anno si intende il numero medio di treni effettuati per almeno 45 settimane/anno (90 treni su base annua);

Le imprese possono presentare domanda di contributo per più servizi da organizzarsi anche sul medesimo tragitto purché ciascun servizio rappresenti traffico aggiuntivo e rientri nella soglia di almeno 2 treni per settimana.

Nel caso di comprovata e dimostrabile stagionalità del prodotto trasportato è ammesso anche un servizio di durata inferiore ad un anno, purché addizionale ad un servizio aggiuntivo che rispetti la soglia di almeno 2 treni per settimana per un minimo di un anno (almeno 45 settimane/anno). Il servizio stagionale potrà avere la deroga anche ai termini previsti per l'avvio sotto indicati.

L'impresa che beneficia del contributo per servizi della durata di un anno, non può presentare nuove domande annuali per il finanziamento dei medesimi servizi.

Il servizio ammesso a contributo deve essere effettivamente avviato entro 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, pena la revoca del contributo assegnato.

Sono ammessi a contributo anche i servizi aggiuntivi avviati dopo il 4 novembre 2009. Potranno essere riconosciuti i costi per la realizzazione dei servizi effettuati a partire dall' 1 gennaio 2010.

## **5. Misura del contributo**

Il contributo da erogare per ciascun servizio ammesso, come definito al punto 4, è calcolato su base chilometrica fino ad un massimo di 120 chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore. Tale parametro è stato calcolato quale distanza media delle principali relazioni ferroviarie regionali. Nel caso il tragitto del servizio sia inferiore a 120 chilometri, il contributo è quantificato in base ai chilometri di rete ferroviaria effettivamente percorsi.

L'entità del contributo è stabilita nella misura di 1 centesimo di euro per tonnellata per chilometro. Nel caso in cui il servizio duri più di un anno l'entità del contributo è stabilita in misura decrescente per ogni anno, secondo le seguenti modalità:

- a) per il primo anno è pari a 1 centesimo di euro per tonnellata per km;
- b) per il secondo anno è pari a 0,9 centesimi di euro per tonnellata per km;
- c) per il terzo è pari a 0,8 centesimi di euro per tonnellata per km.

Nel caso in cui il servizio venga effettuato per più di un anno e incrementi la frequenza nel tempo, il contributo sarà decrescente di anno in anno salvo che per la quota di servizio aggiuntivo rispetto all'anno precedente, che sarà dell'importo massimo definito.

Il contributo regionale intende incidere su tutti i costi del servizio di trasporto ferroviario, compresi tutti gli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre.

Se il richiedente è l'impresa ferroviaria, non dovendo questa sostenere i costi di terminalizzazione, la contribuzione sopra calcolata è ridotta di una percentuale pari al 30%.

I contributi non possono in ogni caso superare il 30% del costo totale del trasporto ferroviario per ciascun servizio aggiuntivo.

L'importo massimo complessivo del contributo annuale concesso ad ogni impresa beneficiaria è pari a:

- a) 400.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di un anno;
- b) 500.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di due anni;
- c) 600.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di tre anni.

Nel caso in cui l'impresa che beneficia del contributo per servizi aggiuntivi di durata pluriennale rinunci anticipatamente alla realizzazione dei servizi finanziati, l'importo massimo del contributo annuale concesso (di cui al punto precedente) viene riportato all'importo massimo relativo all'anno precedente e il contributo viene rideterminato.

I contributi previsti per i chilometri di tragitto finanziati dal provvedimento (fino a 120km), non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. Tuttavia, è possibile cumulare gli aiuti con altre sovvenzioni regionali, nazionali o comunitarie per le parti restanti del tragitto.

L'importo totale dei contributi deve essere dichiarato e scontato dallo schema tariffario applicato agli utenti finali.

## **6. Presentazione delle domande**

Per l'inserimento nella graduatoria e per l'ottenimento dei contributi le imprese interessate devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 1). La domanda, sulla quale dovrà essere applicata l'apposita marca da bollo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa proponente (punto 5 comma 1-4: consorzio/cooperativa o impresa singola o a nome del costituendo consorzio/cooperativa) che è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Nella domanda deve dichiarare che:

- a) è in regola con il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro, non è in stato di liquidazione o fallimento (punto 3 comma 3);
- b) l'impresa non ha richiesto né ottenuto, né richiederà per i due anni successivi, altri finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o con regolamenti di carattere locale, per il medesimo chilometraggio per cui richiede il contributo con il presente bando (punto 5 comma 8 e art. 8 L.R. 15/2009). Nel caso in cui l'impresa usufruisca di contributi per la parte restante del tragitto, dovrà dichiarare che il livello massimo dei contributi per tutto il tragitto non supera il 50% dei costi esterni del trasporto merci;
- c) che il/i servizio/i per cui si richiede il contributo sono da intendersi come traffici aggiuntivo/i ai sensi dell'art. 2 lettera f) della Legge regionale 15/2009 e delle specifiche del presente provvedimento.

Inoltre la domanda deve contenere il nominativo di un referente unico per tutti i servizi aggiuntivi presentati, con i relativi riferimenti, comprensivi di indirizzo e-mail a cui la Regione si potrà rivolgere per la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni o per inviare comunicazioni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione descrittiva che deve comprendere:
  - a1) per ciascun servizio aggiuntivo la descrizione sintetica delle caratteristiche del servizio con l'indicazione puntuale del tragitto O/D, modalità e tipo di traffico (intermodale, tradizionale), tipologia della merceologia trasportata, numero codice treno da orario di servizio, numero dei carri e degli UTI, massa lorda del treno, tonnellaggio della merce trasportata, lunghezza precisa del percorso ovvero i chilometri percorsi all'interno dei confini regionali e i chilometri finanziabili, giorni e orari di esercizio, numero di treni previsti, la durata del servizio, compilando anche a questo fine la tabella allegata (Allegato 2);
  - a2) l'ammontare del contributo richiesto annualmente per ogni servizio e del contributo complessivo richiesto suddiviso annualmente;
  - a3) piano pluriennale di attività contenente le indicazioni di tutti i traffici aggiuntivi ed i benefici attesi dalla realizzazione dei servizi in termini di relazioni e nuove prospettive per l'impresa e modalità con cui si intende ribaltare il contributo regionale sul cliente finale;
  - a4) le fonti di finanziamento pubbliche, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista;

- a5) schema tariffario con indicazione euro/treno medio dei servizi ferroviari effettuati dal 4 maggio al 4 novembre 2009 assimilabili a quelli per cui si richiede il finanziamento, con l'evidenza di come verrà applicata la detrazione del contributo per l'utente finale;
- b) tabella sintetica dei costi sostenuti dalle imprese logistiche o ferroviarie per l'attivazione dei traffici aggiuntivi divisi per sottovoci di costo, oneri accessori compresi, utilizzando il modulo allegato (Allegato 3);
- c) atto d'obbligo (Allegato 4) sottoscritto dal legale rappresentante, con cui il beneficiario assume con la Regione Emilia Romagna i seguenti impegni contrattuali:
- c1) si impegna a realizzare il quantitativo minimo di treni di trasporto intermodale o tradizionale che propone di attivare secondo le modalità descritte nella relazione (punto a)) e a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni nell'effettuazione dei servizi o della loro cessazione;
- c2) si impegna a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge 15/2009 e a dedurlo dallo schema tariffario applicato al cliente finale e a dimostrarlo in fase di rendicontazione;
- c3) si impegna a dare continuità ai servizi incentivati per il biennio successivo al periodo di contribuzione regionale e a non aumentarne, per quel periodo, il prezzo di listino se non dell'eventuale tasso di inflazione calcolato su base Istat;
- c4) si impegna a perfezionare il consorzio/cooperativa con i soggetti indicati nella domanda, entro 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria sul sito della Regione e a presentare il certificato di iscrizione alla camera di commercio che qualifichi il soggetto richiedente come impresa logistica o ferroviaria e da cui risulti la qualifica del legale rappresentante del soggetto proponente;
- d) iscrizione della/delle imprese logistiche alla Camera di Commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulti come oggetto sociale o come attività principale il trasporto, la spedizione o la logistica integrata, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione dei rispettivi servizi di trasporto o la gestione e l'esercizio di piattaforme e terminal destinati al trasporto.  
L'impresa ferroviaria, singola o in consorzio, deve fornire gli estremi della licenza ministeriale per il trasporto ferroviario.  
L'impresa logistica, singola o in consorzio, abilitata al trasporto per conto terzi, deve allegare l'iscrizione all'Albo dell'autotrasporto provinciale;
- e) per i costituenti consorzi/cooperative: lettera di impegno, sottoscritta da tutte le imprese interessate, alla costituzione del consorzio/cooperativa e che individui l'impresa incaricata alla presentazione della domanda,.

Alla domanda potranno essere allegati ulteriori documenti che i richiedenti ritengano utili ai fini della valutazione della proposta.

La domanda e i suoi allegati indicati ai punti a), b) dovranno essere consegnati anche su file, in formato pdf.

Le domande e tutta la documentazione richiesta in allegato dovranno essere inviate entro e non oltre l' **13 gennaio 2010**, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, facendo fede la data del timbro apposto sulla busta dall'ufficio postale accettante;
- a mano solo ed esclusivamente nei giorni: 12 gennaio 2010, dalle ore 9 alle 16 e 13 gennaio 2010 dalle ore 9 alle 16, presso la Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità, Regione Emilia-Romagna, sede di viale A. Moro 30, 40127 Bologna, stanza 809.

Le domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo:

**Regione Emilia Romagna**  
**Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità**  
**v.le A. Moro, 30**  
**40127 Bologna**

Indicare sulla busta il riferimento: BANDO L.R.15/2009 “INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI”

Si evidenzia che alcuni requisiti richiesti alle imprese che presentano domanda, sono autodichiarati dai richiedenti. Al riguardo si rammenta che il dichiarante è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Qualora dai controlli effettuati dall'amministrazione risulti la non veridicità dei fatti, stati e qualità dichiarate, il dichiarante decade dai benefici previsti dalla legge regionale 15/2009 ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera e nei suoi confronti si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Amministrazione effettua controlli anche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese per accedere ai benefici della legge 15/2009.

L'impresa è tenuta a predisporre e conservare la documentazione idonea a consentire all'Amministrazione regionale, all'atto del controllo, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese fino al secondo anno compreso, successivo la fine del periodo di incentivazione dovuto alla legge 15/2009.

## **7. Valutazione delle domande e assegnazione dei contributi**

Le domande pervenute entro i termini indicati, sono sottoposte all'istruttoria della Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica e Sistemi di Mobilità che si avvale di un nucleo tecnico di valutazione i cui componenti sono nominati dal Direttore Generale.

L'istruttoria si conclude con la redazione della graduatoria dei servizi ammissibili a contributo, delle imprese beneficiarie e dei relativi importi, che sarà approvata dalla Giunta e resa pubblica sul sito della Regione Emilia Romagna entro trenta giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande;

La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità.

Sarà data comunicazione via e-mail al referente di ciascuna impresa beneficiaria dei contributi.

Sarà effettuata una verifica a campione sulle dichiarazioni allegare alle domande presentate relative a servizi ammessi a contributo, inoltre, per ogni impresa richiedente sarà fatta una verifica sui traffici aggiuntivi ammessi a contributo scegliendo a campione uno tra i servizi aggiuntivi finanziati;

L'impresa richiedente è tenuta a fornire risposta ad eventuali richieste di integrazione/chiarimenti della documentazione, o di chiarimenti inerenti la domanda presentata, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta, che sarà effettuata via e-mail al referente dell'impresa.

## **8. Criteri di priorità per la composizione della graduatoria**

I criteri per l'attribuzione del punteggio e la determinazione della graduatoria dei servizi aggiuntivi proposti si baseranno su 10 criteri premiali prioritari. Il punteggio massimo attribuibile è di 180 punti. In caso di punteggi paritari tra più proposte il criterio “Qualità, completezza, credibilità e sostenibilità nel tempo del servizio” sarà utilizzato come dirimente.

Le proposte devono raggiungere un punteggio minimo di 35 punti superando le soglie fissate per ogni criterio come specificato. I criteri di priorità sono i seguenti:

- a) Coerenza con gli obiettivi Regionali - punteggio da 0 a 30 - soglia minima 10.  
E' premiata la coerenza dei servizi proposti rispetto agli obiettivi della legge 15/2009 e della programmazione regionale di settore.
- b) Incentivo al corto raggio ferroviario intraregionale - punteggio da 0 a 30 - soglia minima 0.  
Sono premiate le relazioni ferroviarie la cui percorrenza prevede un tragitto con origine e destinazione all'interno della Regione Emilia-Romagna e, tra queste, le relazioni che prevedono il

- maggior numero di chilometri ferroviari percorsi e la maggior quantità di tonnellate trasportate all'interno della rete ferroviaria regionale.
- c) Credibilità della proposta rispetto alla stabilizzazione del servizio - punteggio da 0 a 20 - soglia minima 10.  
Sono privilegiate le proposte che prevedono una durata pluriennale del servizio ferroviario proposto.
- d) Incentivo al corto raggio ferroviario interregionale di confine - punteggio da 0 a 20 - soglia minima 0.  
Sono premiate le relazioni ferroviarie la cui percorrenza preveda un tragitto con origine e/o destinazione dalle regioni confinanti con la Regione Emilia-Romagna e, tra queste, le relazioni che prevedono il maggior numero di chilometri ferroviari percorsi e la maggior quantità di tonnellate trasportate all'interno della Regione.
- e) Efficienza del servizio di trasporto proposto - punteggio da 0 a 20 - soglia minima 5.  
E' premiato il maggior livello di saturazione del servizio proposto.
- f) Collegamenti retroportuali e con obiettivi strategici regionali - punteggio da 0 a 20 - soglia minima 0.  
Vengono considerati privilegiati i collegamenti ferroviari retroportuali con particolare riferimento al Porto di Ravenna ed al Porto di La Spezia con utilizzo della linea ferroviaria Pontremolese.
- g) Prolungamenti e provenienze nazionali e internazionali - punteggio da 0 a 20 - soglia minima 0.  
Si privilegiano i servizi che prevedono una prosecuzione ferroviaria verso altre destinazioni di lungo raggio (nazionali e internazionali) e le relazioni di lungo raggio con provenienze nazionali e/o internazionali e destinazione finale in Regione Emilia-Romagna.
- h) Frequenza dei collegamenti - punteggio da 0 a 20 - soglia minima 0.  
Si privilegiamo i collegamenti con frequenza superiore ai 2 treni completi a settimana o che non hanno ritorno a vuoto.
- i) Qualità, completezza, credibilità e sostenibilità nel tempo del servizio - punteggio da 0 a 20 - soglia minima 10.  
Qualità, completezza, credibilità e sostenibilità nel tempo del servizio proposto verranno ritenute requisiti premiali.
- j) Operatività stabile sul territorio - punteggio da 0 a 10 - soglia minima 0.  
Si privilegiano i soggetti operative in ambito regionale.

## 9. Obblighi dei beneficiari

L'impresa beneficiaria dei contributi, tramite la sottoscrizione di un atto d'obbligo, si assume i seguenti impegni contrattuali con la Regione Emilia Romagna:

- si impegna ad effettuare i servizi per cui ha ottenuto il contributo regionale, ovvero il quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto tradizionale o intermodale, ritenuto ammissibile a contributo, secondo quanto proposto nella domanda presentata, salvo casi di forza maggiore documentati e a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni nell'effettuazione dei servizi o della loro cessazione.
- si impegna a scontare il contributo dallo schema tariffario applicato agli utenti finali e a dimostrarlo in fase di rendicontazione;
- si impegna, per i 2 anni successivi la conclusione del periodo di incentivazione, a non aumentare, per i servizi aggiuntivi oggetto di contributo, il prezzo di listino di una quota superiore al tasso di inflazione calcolato su base Istat;
- si impegna, in caso di consorzio o cooperativa in fase di costituzione a presentare il certificato di iscrizione alla camera di commercio che qualifichi il soggetto richiedente come impresa logistica o ferroviaria e da cui risulti la qualifica del legale rappresentante del soggetto proponente.

L'impresa beneficiaria dei contributi è tenuta a conservare la documentazione riguardante tutte le lettere di vettura, i documenti di trasporto e le fatture clienti di tutti i servizi di trasporto effettuati a partire dal 4 maggio 2009 fino ai due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione per consentire le verifiche, previste ai punti 6, 7, 13 e 14 del presente bando, da parte dell'amministrazione regionale.

## 10. Modalità di erogazione del contributo

I contributi saranno erogati in tre fasi:

- a) la prima, nella misura del 20% sulla quota di contributo del primo anno, a dimostrazione dell'effettivo avvio del servizio, nonché alla contestuale presentazione di una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da istituto bancario o assicurativo, pari al 25% del contributo assegnato per il primo anno, a copertura del valore di quanto erogato per la prima fase, ed a parziale indennizzo per il verificarsi delle ipotesi di inadempimento e difformità dei requisiti del servizio finanziato, rispetto alle caratteristiche previste per lo stesso ex lege (L. R.15/2009). Tale garanzia dovrà essere estesa a tutta la durata del servizio finanziato e per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione, ciò a tutela delle condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 15/2009;
- b) la seconda, a conclusione di ogni anno di durata del servizio, pari all'100% del contributo annuale previsto, previa verifica della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, salvo a conclusione del primo anno in cui sarà erogato il 70%;
- c) la terza a consuntivo, relativa alla quota del 10% del contributo trattenuto in fase di avvio del servizio, verrà erogata dopo due anni a partire dall'ultimo anno di contribuzione del servizio, previa verifica del rispetto delle condizioni sottoscritte.

Ogni liquidazione ed erogazione sarà effettuata solo in seguito alla presentazione della domanda scritta da parte dell'impresa beneficiaria e alla consegna della documentazione richiesta (vedi moduli allegati).

## **11. Richiesta di erogazione del contributo per l'avvio del servizio (prima fase)**

Per l'ottenimento del contributo previsto per la prima fase del servizio, pari al 20% della quota di contributo del primo anno, le imprese interessate devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 5), sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti attestanti l'effettivo avvio del servizio:

- a) copia del contratto stipulato con l'impresa ferroviaria e/o altra impresa;
- b) copia delle lettere di vettura dall'avvio dell'effettuazione del servizio oggetto di contributo;
- c) garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da istituto bancario o assicurativo, pari al 25% del contributo assegnato per il primo anno, a copertura del valore del contributo da erogare in questa fase e delle ipotesi di inadempimento e difformità delle caratteristiche del servizio finanziato così come dichiarato alla presentazione dell'istanza di ammissione a contributo. Qualora il beneficiario decadesse dal contributo nei casi previsti dal presente bando l'escussione della fideiussione avverrà a semplice richiesta dell'amministrazione regionale.

## **12. Liquidazione – Erogazione dei contributi**

Per l'ottenimento della liquidazione del contributo annuale relativo ai servizi effettuati ciascuna impresa deve presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 6) sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dei documenti di trasporto, delle lettere di vettura dei singoli servizi e dei contratti relativi all'annualità di effettuazione del servizio che dovranno contenere le seguenti informazioni:
  - a1) data di partenza e/o arrivo;
  - a2) scalo di carico e di scarico del trasporto ferroviario effettuato;
  - a3) località di partenza e di arrivo iniziale e finale del trasporto terrestre e/o porto di imbarco e porto di sbarco;
  - a4) dati identificativi del cliente che effettua la spedizione e il trasporto, del mittente e del ricevente;
  - a5) tariffa effettivamente praticata per il servizio, inclusi tutti gli oneri ad esso imputati;
  - a6) massa lorda del treno e numero delle unità di trasporto;
  - a7) dimostrazione del tonnellaggio effettivo della merce trasportata;
- b) fatture clienti e relativi allegati dal 4 maggio 2009 e di tutta l'annualità 2010 per il primo anno, oppure, per il secondo e per il terzo anno, relative all'annualità per cui si chiede l'erogazione del contributo;

- c) lettere di vettura dall'inizio dell'effettuazione del servizio oggetto di contributo per il primo anno, oppure, per il secondo e per il terzo anno, relative all'annualità per cui si chiede l'erogazione del contributo;
- d) documento tabellare contenente l'elenco di tutti i treni effettuati dal 4 maggio 2009 al giorno della richiesta dell'erogazione del contributo annuale, con l'indicazione della O/D, della tipologia e del numero dei carri, del peso complessivo, della tipologia e peso della merce trasportata, con l'evidenziazione dei treni che hanno avuto la contribuzione regionale e dal quale sia possibile collegare, per i traffici incentivati, il numero identificativo del treno alle fatture clienti emesse ed alle relative lettere di vettura;

La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere inviata entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi per cui è richiesta l'erogazione dei contributi;

Per la liquidazione ed erogazione a saldo relativa ai servizi effettuati, ciascuna impresa deve presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 7) sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:

- a) documento tabellare contenente l'elenco di tutti i treni effettuati dal giorno della richiesta dell'erogazione del contributo annuale al momento della richiesta di saldo, con l'indicazione della O/D, della tipologia e del numero dei carri, del peso complessivo, della tipologia e peso della merce trasportata, con l'evidenziazione dei servizi che hanno avuto la contribuzione regionale e dal quale sia possibile collegare, per i traffici incentivati, il numero identificativo del treno alle fatture clienti emesse ed alle relative lettere di vettura
- b) copia dei documenti di trasporto, delle lettere di vettura dei singoli servizi e dei contratti relativi alle ultime due annualità di effettuazione del servizio;
- c) schema tariffario effettivamente applicato al servizio oggetto della contribuzione nei successivi 2 anni dal termine della contribuzione stessa;
- d) fatture clienti relative ai traffici incentivati per il biennio successivo alla fine della contribuzione.

### **13. Controllo, decadenza e revoca del contributo**

Il contributo assegnato sarà revocato in caso di mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione dei contributi e degli impegni assunti dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto a restituire interamente le somme percepite.

Qualora il beneficiario interrompa l'effettuazione del servizio prima della scadenza annuale, dovrà restituire l'anticipo già percepito e non potrà ottenere il contributo per la quota parte del servizio effettuato in quell'anno, salvo che l'interruzione sia avvenuta per dimostrabili cause di forza maggiore.

Il beneficiario che ha ottenuto il contributo per più di un anno e rinuncia al servizio dopo il primo anno, non potrà accedere a successivi contributi per lo stesso servizio.

Sarà effettuata una verifica a campione sulle imprese proponenti circa la rispondenza dei requisiti richiesti ed alla documentazione fornita a supporto delle istanze istruttorie per la concessione del contributo, per la quale potrà essere richiesta in qualsiasi momento, da parte dell'Amministrazione Regionale, specifica integrazione e/o delucidazione a riguardo, in armonia con quanto già disposto al punto 7 del presente bando. Sarà effettuata inoltre, per ogni impresa richiedente, una verifica sui traffici aggiuntivi ammessi a contributo scegliendo a campione uno tra i servizi aggiuntivi finanziati.

Ai fini dell'espletamento delle verifiche di cui sopra, dovrà essere garantito il diritto ad effettuare opportuni sopralluoghi agli impianti/scali da parte del personale designato dall'amministrazione regionale.

### **14. Monitoraggio**

La Regione Emilia-Romagna ha facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa qualora si renda necessario disporre di ulteriore documentazione, informazioni o attestazioni. L'impresa beneficiaria, attraverso il proprio referente è tenuta a fornire eventuali dati relativi all'andamento dei servizi ammessi a

contributo e realizzati, su specifica richiesta della Regione Emilia-Romagna, fino all'erogazione a saldo del contributo. L'impresa beneficiaria, attraverso il referente è tenuta a rispondere entro un mese e con completezza alle richieste formulate dalla Regione.

## **15. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy**

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente atto e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Emilia-Romagna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità.

## **16. Informazioni**

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet regionale al seguente indirizzo: [www.mobilitaer.eu](http://www.mobilitaer.eu)

Per eventuali informazioni è inoltre possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: [DgMobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it](mailto:DgMobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it) indicando come oggetto: BANDO L.R.15/2009 "INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI"

## **17. Allegati**

Elenco allegati :

Allegato 1 – Modulo di domanda per l'ammissione ai contributi.

Allegato 2 – Tabella sintetica di ciascun servizio aggiuntivo.

Allegato 3 – Tabella sintetica dei costi sostenuti.

Allegato 4 – Atto d'obbligo.

Allegato 5 – Richiesta di erogazione del contributo – prima fase.

Allegato 6 – Richiesta di erogazione del contributo – seconda fase.

Allegato 7 – Richiesta di erogazione del contributo – saldo finale.

Gli allegati sono anche reperibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo sopra riportato e presso la Regione (U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico).

## **18. Comunicazione esame comunitario**

Si comunica che la Commissione europea con decisione C(2009) 7136 del 30.09.2009, trasmessa con lettera SG-Greffe (2009) D 5820 del 1.10.09, ha deciso di considerare compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. C, del Trattato dell'U.E., gli aiuti previsti dalla deliberazione regionale n. 1285 del 27 luglio 2009 (Aiuto N 483/2009) successivamente trasformata in legge regionale 4 novembre 2009 n. 15.